

DOCUMENTO DI SINTESI POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art 13 comma 3 della prima Direttiva MiFID (2004/39/CE) e dell'art. 23 del Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia, emanato in data 29 ottobre 2007 (di seguito, il "Regolamento Congiunto"), Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche la "Banca") è tenuta a "mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro Clienti".

In particolare, ai sensi dell'art 22 della Direttiva 2006/73/CE e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto, la Banca definisce e applica in via continuativa la politica di gestione dei conflitti di interesse rapportandola alle proprie dimensioni e organizzazione (criterio di proporzionalità), alla struttura e alle attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo, nonché alla natura e complessità delle attività svolte.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse. Tuttavia, la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai Clienti che ne facciano apposita richiesta.

2. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse utilizzata nel presente documento i casi in cui, nell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori, o di una combinazione di essi, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei soggetti rilevanti, come di seguito indicati) e quelli dei suoi Clienti ovvero dei Clienti della Banca tra loro.

Ai sensi dell'art. 21 della Direttiva 2006/73/CE e dell'art. 24 del Regolamento Congiunto, come criterio per determinare i tipi di conflitti di interesse, si valuta se la Banca, un soggetto rilevante⁽¹⁾ o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca stessa si trova in una delle seguenti situazioni potenziali:

- realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- presentare, nel risultato del servizio prestato al Cliente, un interesse distinto da quello del Cliente;
- avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
- svolgere la medesima attività del Cliente;
- ricevere da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE GENERATRICI

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare tutte le possibili situazioni dalle quali può derivare un possibile conflitto di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tale scopo, la Banca ha riassunto nella tabella sottostante i servizi di investimento e accessori prestati nonché altre circostanze dalle quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il Cliente:

Servizi di Investimento	<ul style="list-style-type: none">▪ Negoziazione per conto proprio.▪ Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.▪ Esecuzione di ordini per conto dei Clienti.▪ Ricezione e trasmissione ordini.▪ Consulenza in materia di investimenti.▪ Servizi di Investimento.
Servizi Accessori	<ul style="list-style-type: none">▪ Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi.▪ Intermediazione in cambi quando collegata alla prestazione di servizi di investimento.
Servizi/attività di natura bancaria; Situazioni Rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse	<ul style="list-style-type: none">▪ Concessione di crediti o garanzie.▪ Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari.▪ Rapporti d'affari con soggetti emittenti strumenti finanziari.

1. I soggetti rilevanti sono definiti dall'art.2, let p) del Regolamento Congiunto e sono precisamente il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
i. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
ii. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

3.1. Macro tipologie di conflitti di interesse

A seguito di una mappatura dei potenziali conflitti di interesse, sono state identificate le principali macro tipologie di conflitti di interesse di seguito indicate, che potrebbero riscontrarsi nell'ambito delle attività della Banca:

- conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la Banca, nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini possa privilegiare l'interesse di un Cliente a discapito di un altro, ad esempio non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini e nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;
- conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale la medesima unità organizzativa della Banca svolga servizi e/o attività diverse nei confronti dei medesimi Clienti. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto svolga il servizio di ricezione e trasmissione ordini contestualmente al servizio di consulenza in materia di investimenti: vi potrebbero essere degli incentivi legati al raggiungimento di volumi di vendita su determinati strumenti tali da compromettere il comportamento equo, onesto e professionale;
- conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale la raccomandazione riguardi titoli anche presenti nel portafoglio di proprietà della Banca, influenzandone il prezzo;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi a oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi dalla Banca o da società partecipate o finanziate in misura rilevante: gli interessi della Banca potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai Clienti o favorire un soggetto a discapito dell'interesse del Cliente;
- conflitti di interesse relativi al servizio di collocamento di prodotti/strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa o emessi da società legate alla Banca da importanti rapporti d'affari o di credito: la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare un prodotto/strumento finanziario in funzione di propria emissione o in funzione delle commissioni percepite e non in base al rendimento atteso per l'investitore.

4. MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI

La Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali a titolo esemplificativo si segnalano:

- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (quindi a responsabili) distinte;
- separazione fisica e organizzativa tra le strutture che svolgono attività di gestione del portafoglio di Proprietà e le strutture che prestano i servizi i servizi di Investimento per conto della Clientela;
- procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del Cliente. Tali procedure e istruzioni operative disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;
- principi etici volti a regolamentare la prestazione dei servizi di investimento in modo onesto, equo e professionale e di garantire la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti d'interesse;
- una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti sia svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- un sistema di remunerazione adeguato e volto a garantire l'assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse presentate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte di Banca Sistema S.p.A. e, qualora a seguito di un cambiamento rilevante nell'operatività della Banca o del gruppo di appartenenza si evidenzino necessità di intervento, si provvederà a effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse sarà comunicata al Cliente.

5. CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICHE DISCLOSURE

Qualora la Banca ritenga, che le misure di gestione adottate possano non essere sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, fornisce apposita comunicazione all'investitore (*disclosure*) della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse.

Tale comunicazione sarà sufficientemente dettagliata, onde consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.